

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 18.03.2008

I N D I C E

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 4 Condizioni d'esercizio
- Art. 5 Numero delle autorizzazioni
- Art. 6 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 7 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 Operatività del servizio
- Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 10 Accesso alla professione di noleggiatore
- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 12 Contenuti del bando
- Art. 13 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Validità dell'autorizzazione
- Art. 16 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 17 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 19 Acquisizione della corsa
- Art. 20 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 21 Comportamento degli utenti
- Art. 22 Collaborazione alla guida
- Art. 23 Interruzione alla guida
- Art. 24 Trasporto handicappati
- Art. 25 Tariffe
- Art. 26 Contachilometri
- Art. 27 Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art. 28 Responsabilità nell'esercizio del servizio
- Art. 29 Reclami
- Art. 30 Addetti alla vigilanza
- Art. 31 Idoneità dei mezzi al servizio
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 34 Diffida
- Art. 35 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 36 Revoca dell'autorizzazione
- Art. 37 Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 38 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 39 Approvazione del regolamento

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizio pubblico non di linea, ed in particolare il servizio di noleggio veicoli con conducente e autovettura, così come definito dall'art. 3 della Legge n. 21 del 15/01/1992.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio di autovettura, in seguito denominato servizio N.C.C.

2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

a) dalla legge 15.1.1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

c) dalla legge regionale 6.4.1998, n. 10 "Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente", come modificata dalla legge regionale 24.12.1998, n. 45 " Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale delle Marche;

d) dalla legge 11/08/2003 n. 218;

e) dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni "Nuovo Codice della Strada";

f) dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

g) dal D.M. 15.12.1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

h) dal D.M. 20.4.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile;

e) ai sensi della Legge 11.08.2003, n. 218, art. 2 comma 4, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, al fine di ottenere le autorizzazioni comunali di noleggio di autovetture, devono, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 21/1992 e dalla L.R. n. 10/1998, iscrivere i propri dipendenti, conducenti di autovetture, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/1998.

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 4 - Condizioni d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che può gestirlo in forma singola o associata.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e la licenza per l'esercizio del servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitato con natanti. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, è obbligatoria la disponibilità permanente, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa presso la quale, il mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, sosti e sia a disposizione dell'utenza.
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Art. 5 - Numero delle autorizzazioni

1. Sulla base dell'entità della popolazione e della sua distribuzione nel territorio comunale, dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive, scolastiche e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe, è determinato in 3 (tre) il numero delle autorizzazioni rilasciabili per servizio di noleggio di autovettura con conducente fino a nove posti compreso il conducente.

Art. 6 - Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio". Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile di mm. 100 di base per 60 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la dicitura "NCC", in nero su campo bianco e nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione con caratteri alti mm. 20, sulla parte sinistra e lo stemma del Comune sulla parte destra.
2. Sulle fiancate delle autovetture sono ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio da noleggio. Tali scritte o stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.

Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 8 - Operativita` del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani, appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea o di un Paese Extracomunitario come disposto dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 286/98 e dall'art. 39 del D.P.R. n. 394/99 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

3. L'idoneità professionale è acquisita con l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92.

Art. 10 - Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nell'ambito del territorio comunale.

3. Al bando possono partecipare anche le Imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della Legge 11/08/2003 n. 218, art. 2 comma 4°. Le su citate imprese di trasporto di viaggiatori, al fine di ottenere le autorizzazioni comunali di noleggio di autovetture, devono, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 21/92 e dalla L.R. n. 10/98, iscrivere i propri dipendenti, conducenti di autovetture, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/98.

Art. 12 - Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini della assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Art. 13 - Titoli oggetto di valutazione

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, costituiscono titoli oggetto di valutazione secondo il seguente ordine preferenziale:

- a) disponibilità di rimessa o di altro spazio, atto a consentire il ricovero del veicolo nel territorio comunale;
- b) proprietà o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
- c) aver esercitato il servizio di noleggio con conducente, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi negli ultimi quindici anni;
- d) Titolo di studio;
- e) Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;
- f) La proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone portatrici di handicap;
- g) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea;
- h) Altri titoli attinenti alla professione.

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.

Art. 14 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Le attività incompatibili sono definite tali dal Responsabile del Servizio.

Art. 15 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale.

La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16 - Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o in idoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche previste dall'art. 54 lett. a) del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Art. 18 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 19 - Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

Art. 20 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;

- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
 - a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 21 - Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 22 - Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 10.

Art. 23 - Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 24 - Trasporto handicappati

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 25 - Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. Il Responsabile del Servizio, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Art. 26 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 27 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Responsabile del Servizio comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 28 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 29 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Responsabile del Servizio comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

Art. 30 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31 - Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alla direttive impartite dal Responsabile del Servizio.

2. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

3. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 32 - Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio di noleggio di autovettura con conducente, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 13 della L.R. 23.4.1998, n. 10.

2. La competenza territoriale dell'Ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa l'infrazione.

3. Per quanto attiene le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, si rimanda a quanto disciplinato dalla L.R. 10.8.1998 n. 33.

4. Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

5. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

6. E' ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale nelle mani dell'agente accertatore nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

Art. 33 - Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art.34 – Diffida

1. Il Responsabile del Servizio diffida il titolare dell' autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto :

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio Comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Responsabile del Servizio;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il Servizio nel territorio di altri Comuni.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 35 -- Sospensione della licenza

1. Il Responsabile del Servizio sospende l' autorizzazione di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/98;
- c) utilizzo per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;
- e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Il Responsabile del Servizio, determina il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 36 - Revoca della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi dando contestualmente comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
- b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991 N. 448;
- c) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'art. 35;
- d) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell' art. 12 della L.R. n. 10/98;
- e) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni alla legge L.R. n. 10/98 e al presente Regolamento;
- g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 37 - Decadenza della licenza

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- b) per morte del titolare della licenza, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9, comma 2°, della Legge n.21/92;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;
- d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento, sarà depositato, per quindici giorni consecutivi, nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico con contemporanea affissione, all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del deposito di cui al comma precedente.